



**COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI**  
**UFFICIO TRIBUTI**

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Acconto anno 2018**  
**Scadenza 18/06/2018**

**Entro il 18 GIUGNO 2018 deve essere effettuato il versamento in acconto del TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) per l'anno 2018.**

**PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI**

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9.

**NON SI APPLICA LA TASI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RISPETTIVE PERTINENZE, DAL POSSESSORE NONCHÉ DALL'UTILIZZATORE E DAL SUO NUCLEO FAMILIARE, AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (ART.1 C. 639 DELLA L. 147/2013 COME MODIFICATA DALLA L. 208/2015).**

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree di proprietà.

**BASE IMPONIBILE**

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L.n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

Per le **aree edificabili**, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Si rinvia a quanto previsto ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

**DISPOSIZIONI SUL COMODATO**

**SI APPLICANO ANCHE PER LA TASI LE STESSE DISPOSIZIONI SUL COMODATO APPLICATE PER L'IMU.**

La base imponibile è **ridotta del 50%**, per le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda

**anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**; il beneficio si applica anche nel caso in cui **il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

## **ALIQUOTE TASI**

**Le aliquote da applicare per il versamento in acconto, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 15/12/2017, sono le seguenti:**

- **2,0 per mille** per le sole abitazioni principali classificate **nelle categorie A/1, A/8, A/9** e relative pertinenze;
- **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **0,5 per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree edificabili) diversi da quelle dei punti precedenti.

## **RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI" TRA OCCUPANTE E DETENTORE**

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

**L'occupante** sarà tenuto al versamento della TASI **nella misura del 30%**.

**Il titolare del diritto reale** sull'immobile sarà tenuto al versamento della TASI **nella misura del 70%**.

## **COME PAGARE**

L'imposta verrà pagata utilizzando **il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**.

**Il codice ente/comune da indicare è: H749.**

**I codici tributo** da utilizzare per il versamento con modello F24 sono i seguenti:

<b>Tipologia Immobili</b>	<b>Codice TASI</b>
Abitazione principale classificate nelle <b>categorie catastali A/1, A/8, A/9</b> e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree Edificabili	3960
Altri Fabbricati	3961

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti è inferiore a €12,00.